



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 20/2014

**MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE SUI MIGLIORAMENTI INTRODOTTI
NELLA METODOLOGIA DI MONITORAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 69 DEL
REGOLAMENTO 601/2012 PER GLI IMPIANTI STAZIONARI**

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, ed in particolare:

- l'articolo 44, secondo cui “Fino alla data di istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 resta in vigore l'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto al Comitato di cui all'art. 4, nonché quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio 2012, con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 600/2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora in avanti “Regolamento 600/2012”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora in avanti “Regolamento 601/2012”, ed in particolare l'Art 69 “Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio”;

VISTA la Deliberazione 27/2012 del 13 novembre 2012 recante adempimenti di cui al Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il modello per la comunicazione sui miglioramenti predisposto dalla Commissione Europea ed approvato nella riunione del 18 giugno 2013 dal Comitato sui cambiamenti climatici, disponibile sul sito web della Commissione (http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm template No. 7: Improvement report for stationary installations) nonché, anche in lingua italiana, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>; “Modello per la comunicazione sui miglioramenti”);

VISTE le linee guida n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 emanate dalla Commissione Europea per il supporto dell'applicazione del Regolamento 601/2012, nonché il documento “*Frequently Asked Questions Regarding Monitoring and Reporting in the EU ETS*”, disponibili sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>);

Su proposta del Coordinatore della Segreteria tecnica, approvata con procedura

scritta il 20 giugno 2014

DELIBERA

Articolo 1

(Modello per la comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio)

1. È approvato il modello per la comunicazione sui miglioramenti introdotti alla metodologia di monitoraggio per gli impianti stazionari (di seguito “Modello per la comunicazione sui miglioramenti”), ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 69 del Regolamento 601/2012.
2. Il modello di cui comma 1 è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>; “Modello per la comunicazione sui miglioramenti”)

Articolo 2

(Modalità per la comunicazione sui miglioramenti)

1. Il gestore trasmette la comunicazione di cui all'articolo 69 paragrafo 1, del Regolamento 601/2012 e la relazione di cui all'articolo 69 paragrafo 4 dello stesso regolamento mediante il modello di cui all'articolo 1.
2. La comunicazione di cui all'articolo 69 paragrafo 1 del Regolamento 601/2012 è inviata dal gestore, per l'anno 2014, entro il 30 settembre 2014.
3. La relazione prevista dall'articolo 69 paragrafo 4 del Regolamento 601/2012 è inviata, per l'anno 2014, dal gestore entro il 30 giugno.
4. Gli impianti a basse emissioni di cui all'articolo 47 del Regolamento 601/2012 sono tenuti ad inviare la relazione ai sensi dell'articolo 69 comma 4 dello stesso regolamento esclusivamente in caso di presenza di non conformità rilevanti nella dichiarazione di verifica predisposta conformemente al Regolamento 600/2012.
5. La comunicazione di cui al comma 1, predisposta conformemente al modello di cui all'articolo 1, deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto

legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e trasmessa a questo Comitato secondo le modalità riportate nella relativa sezione del sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>).

IL PRESIDENTE

Francesco La Camera